



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente relatore
Acheropita MONDERA	Consigliere
Annalaura LEONI	Prima Referendaria
Antonino GERACI	Referendario

nella camera di consiglio del 26 aprile 2023

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 bis ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4; 2

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 9 aprile 2015 n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 11/2023 del 21 aprile 2023, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Presidente Antonello Colosimo,

PREMESSO IN FATTO

Con decreto n. 1203 del 8 novembre 2021, il Presidente della Provincia di Terni provvedeva a convocare i comizi per le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia per il giorno 18 dicembre 2021.

In data 4 novembre 2021, la Provincia di Terni, con prot. n. 13309/2021 trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato relativa alle annualità 2018-2021 (acquisita al protocollo della Sezione al n. 2091 del 4 novembre 2021), sottoscritta digitalmente dal Presidente della Provincia in data 2 novembre 2021, ma già certificata dall'Organo di revisione in data 29 ottobre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così Sezione delle Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Come disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del Codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato "deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica".

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera dbis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale" (art. 2, co. 4.bis e 4.ter l. n. 21 cit.).

Inoltre, le medesime disposizioni prevedono che "Fino al rinnovo degli organi ... è prorogata la durata del mandato di quelli in carica" (art. 2, co. 4.ater).

Nella fattispecie in esame, il mandato s'è concluso in occasione delle elezioni del 18 dicembre 2021.

Pertanto, la relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere firmata entro il 19 ottobre 2021; essendo invece stata firmata in data 2 novembre 2021, emerge conseguentemente che la sottoscrizione è avvenuta oltre il termine richiamato.

La Sezione rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011,

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

- la tardiva sottoscrizione della Relazione di fine mandato;
- che il contenuto della relazione di fine mandato è conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 149/2011,

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente ed al Consiglio della Provincia di Terni.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte della Provincia sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2023.

Il Presidente estensore
f.to digitalmente
Antonello COLOSIMO

Depositata il
f.to digitalmente
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani

Con la presente si invita a prendere visione del documento in allegato Delibera n° 27/VSG/2023, dell'Ente Provincia - A.P. DI TERNI con protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_UMB - SC_UMB - 0000899 - Uscita - 05/05/2023 - 14:09.

Il documento in oggetto, insieme ai suoi eventuali Allegati, riguarda i seguenti iter istruttori:

- **Esercizio:** 2021
- **Fase:** Periodico
- **Adempimenti normativi:** Relazione fine mandato carica istituzionale

Si chiede di far pervenire qualunque documento di risposta da parte dell'ente tramite l'applicativo "CONTE:ISTRUTTORIA -> Procedimento istruttorio EETT".

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.